



Corso di Laurea Triennale in  
Marketing, Comunicazione aziendale e Mercati globali.  
anno accademico 2022 - 2023  
**ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - TURNO 2**  
Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni  
Mercoledì 19 ottobre 2022 - ore 17.30/19.30 - Aula U6/06

**DOTT.ssa MARIA LUDOVICA CANDIAN**

**Esercitazione in materia di persone giuridiche e enti non personificati**

### **Enti no-profit e circolazione internazionale dei beni culturali**

- nel mercato globale gli incentivi normativi a favore degli scambi internazionali di beni e servizi esprimono un principio generale
- il settore dei beni culturali fa eccezione (prevale il divieto di uscita dal territorio statale, sia nelle fonti normative nazionali, sia nei Regolamenti UE, sia nelle Convenzioni internazionali)
- per i beni culturali di proprietà privata, tale assetto determina limiti all'esplicazione dell'autonomia privata
- beni culturali immobili siti nel territorio italiano: è ammessa la vendita anche ad un soggetto non italiano ma lo Stato (o altro ente pubblico territoriale) ha prelazione legale (art. 59 ss. d. lgs. n. 42 del 2004 c.b.c. - codice dei beni culturali e del paesaggio-)
- beni culturali mobili dislocati nel territorio italiano (anche se realizzati altrove): oltre alla prelazione legale è sancito il divieto di uscita definitiva dall'Italia (art. 65 c.b.c.) e per alcune cose che, pur non essendo beni culturali, presentano interesse artistico o archivistico tale uscita definitiva è ammessa solo previa autorizzazione del Ministero della Cultura (per esempio, opere di artista defunto la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni di valore commerciale superiore a euro 13.500)

**- è, pertanto, fondamentale, nello studio del diritto privato, individuare i criteri in base ai quali sia assegnata ai beni di proprietà privata la qualifica di “beni culturali”**

**- tali criteri sono diversi a seconda che i beni appartengano a “persone giuridiche private senza fine di lucro” o invece ad altri soggetti di diritto privato (per esempio, persone fisiche)**

**- per questi ultimi occorre la “dichiarazione di interesse culturale” adottata dal Ministero della Cultura (art. 13 c.b.c.)**

**- invece, nel caso di “persone giuridiche private senza fine di lucro” (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) le cose IASAE (mobili e immobili che presentano Interesse Artistico, Storico, Archeologico, Etnoantropologico) sono “beni culturali” (art. 10 c.b.c.) salva la procedura di verifica (art. 12 c.b.c.)**

**- inoltre, per i beni culturali appartenenti a “persone giuridiche private senza fine di lucro” (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) l’alienazione è soggetta ad autorizzazione (art. 56 c.b.c.) ferma restando la prelazione**

**- occorre chiedersi se rientrano nella nozione di “persone giuridiche private senza fine di lucro” alcune tipologie di enti no-profit che presentano attualmente grande rilevanza operativa:**

**- associazioni non riconosciute (art. 36 cod. civ.) anche estranee al terzo settore (per esempio, associazioni di categoria degli imprenditori)**

**- consorzi industriali (art. 2602 cod. civ.) quali i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (per esempio, la produzione del grana padano è pluricentenaria e gli strumenti ad essa dedicati hanno rilevanza etno-antropologica)**

**- imprese sociali (d. lgs. n. 112 del 2017): sono enti del terzo settore, ma possono essere costituite in forma di società (anche lucrativa) pur essendo soggette al divieto di distribuzione di utili .**